



**COMUNE DI CAMPOFORMIDO**  
Provincia di Udine

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI  
PREVISTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO,  
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998  
E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016**

**Contributo anno 2022 - riferito ai canoni pagati nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021**

**TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 20 APRILE 2022**

**Art. 1  
Finalità e risorse**

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un sostegno economico ai conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all' articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa.

Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Campoformido.

**Art. 2  
Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi**

Possono presentare domanda per ottenere il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione, i titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato (ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata di cui all'art.16 della L.R. n.1/2016), purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa.

Il conduttore, **al momento di presentazione della domanda**, deve possedere i seguenti requisiti:

**Requisiti soggettivi inerenti alla residenza**

- Essere maggiorenne e residente nel Comune di Campoformido;
- Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi:
  - cittadini italiani;
  - cittadini o loro familiari di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE);
  - stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE);
  - titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D. Lgs n. 286/1998);

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 25/2015, per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale.

**Altri requisiti soggettivi**

- Essere titolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a prima casa. Il contratto **non** deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado;
- Essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno 2021, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata di cui all'art.16 della L.R. n.1/2016 e di quelli inclusi nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), qualora non locati sulla base degli accordi territoriali

previsti dal comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998, in base ad un contratto di locazione debitamente registrato avente una delle seguenti caratteristiche:

- a. Contratto di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della L. 431/1998;
  - b. Contratto di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
  - c. Contratto di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.
- Essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'anno 2021 (in caso di morosità vedere art. 8 comma 1);
  - Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo nonché di non avere usufruito delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;  
TALE REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO ANCHE DAGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
  - Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
    - 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
    - 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
    - 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
    - 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
    - 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;TALE REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO ANCHE DAGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE.

Per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il possesso di tale requisito deve essere comprovato mediante apposita **certificazione o attestazione** attestante che **tutti** i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero corredata da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale.

**La mancata presentazione della certificazione o attestazione comporta l'ammissione con riserva della domanda, in attesa di successive indicazioni e direttive da parte della competente Direzione Regionale.**

- Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

#### **Requisiti reddituali (da possedere alla data di presentazione della domanda)**

- a. Essere in possesso di un'attestazione **I.S.E.E. emessa nell'anno 2022** ai sensi del DPCM 159/2013;
- b. Avere un Indicatore della Situazione Economica (**I.S.E.**) del nucleo familiare **non superiore a € 30.000,00**;
- c. Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**) del nucleo familiare **non superiore a € 13.632,84** e l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E.E. non deve essere inferiore al 14% ed il contributo da assegnare non può comunque essere superiore a € 3.110,00 (**fascia A**). Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- d. Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**) **non superiore a € 20.000,00**, l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E.E. non deve essere inferiore al 24% ed il contributo da assegnare non può comunque essere superiore a € 2.330,00 (**fascia B**). Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- e. Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori **I.S.E.E.** di cui ai punti c) e d) saranno innalzati del 20% e pertanto saranno pari a **€ 16.359,41 (fascia A) e € 24.000,00 (fascia B)**;

Il valore dei canoni è quello risultante nei contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali, ecc.).

Per nucleo familiare si intende quello definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La domanda di contributo va presentata dal richiedente al Comune di Campofornido anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo o agevolazione per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione.

### **Art. 3**

#### **Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica**

Ai fini della maggiorazione del contributo prevista al successivo art.4, per nuclei familiari in condizione di particolare debolezza sociale o economica si intendono:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

### **Art. 4**

#### **Determinazione del contributo**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, come già dettagliato ai punti c) e d) del comma "Requisiti reddituali" di cui al precedente art. 2 del presente bando.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come definiti al precedente art. 3, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%, secondo il seguente schema:

- n. 1 situazione di debolezza – 10%;
- n. 2 situazioni di debolezza – 20%;
- n. 3 o più situazioni di debolezza – 25%;

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto, non può in alcun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i richiedenti di cui all'art. 2, lett. c) e l'importo di € 2.330,00 per i richiedenti di cui all'art. 2, lett. d) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno 2021 o inferiore a 30 euro.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Entro il 31 maggio 2022 il Comune invia alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

Qualora l'ammontare complessivo delle risorse definitivamente assegnate dalla Regione al Comune per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto, per soddisfare tutti i richiedenti il Comune di Campofornido procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto successivamente all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 22/2021 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), in fase di erogazione del

contributo il Comune riserverà una quota non inferiore al 5% delle risorse economiche disponibili per l'intervento, esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto i trentasei (36) anni.

## **Art. 5 Modalità di presentazione delle domande**

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente Bando, deve essere redatta sull'apposito modulo, che verrà messo a disposizione presso la sede dell'ufficio del Comune e tramite il sito internet comunale ([www.comune.campoformido.ud.it](http://www.comune.campoformido.ud.it)).

Gli interessati potranno presentare la domanda secondo le seguenti modalità:

**Trasmissione tramite servizio postale:** Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Campoformido, Largo Municipio 9 – 33030 Campoformido; sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando). Farà fede la data del timbro postale di partenza, purché la raccomandata A.R. pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La data di scadenza per questa modalità di trasmissione è il **20 aprile 2022**, entro l'orario di chiusura degli uffici postali.

**Trasmissione telematica:** qualora il richiedente sia intestatario di una **casella PEC (posta elettronica certificata)**, potrà trasmettere l'istanza (secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs. 82/2005 e dalla circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) al seguente indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it](mailto:protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it). Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ancorché indirizzata alla PEC istituzionale ovvero spedita da PEC non personale. Si precisa inoltre che nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente e il **termine ultimo di invio** da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque il **giorno 20 aprile 2022**.

**Consegna a mano presso l'ufficio protocollo (solo nel caso non sia possibile utilizzare una delle precedenti modalità):** Le domande potranno essere consegnate **previo appuntamento** al numero 0432 653511 int. 6, **perentoriamente entro il giorno 20 aprile 2022**. Le domande consegnate al Protocollo dopo il suddetto termine perentorio saranno escluse.

Il Comune di Campoformido non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- b) (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- c) per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: **certificazione o attestazione** attestante che **tutti** i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero corredata da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale. Nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, dovrà essere presentata apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. **Tale documentazione dev'essere prodotta con riferimento al paese di origine e all'eventuale paese di provenienza per ciascun componente il nucleo familiare.** Per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il/i soggetto/i è/sono cittadino/i, per paese di provenienza si intende il paese in cui il/i soggetto/i era/erano residente/i prima di trasferirsi in Italia. **La mancata presentazione della certificazione o attestazione comporta l'ammissione con riserva della domanda, in attesa di successive indicazioni e direttive da parte della competente Direzione Regionale;**
- d) (in caso di morosità) nel caso di morosità del conduttore totale o parziale, relativa ai canoni dell'anno 2021 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario – su modello predisposto dall'Amministrazione - riportante le mensilità di morosità e l'ammontare dei canoni non pagati, relativi al solo anno 2021;

- e) Eventuale fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente Commissione attestante la disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92;

**Al fine dei controlli previsti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorietà resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Servizio Amministrativo Sociale, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, chiederà la sotto elencata documentazione, che dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta:**

- a) fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato, se non già in possesso di codesta Amministrazione;
- b) fotocopia dell'imposta di registro prevista annualmente per il rinnovo del contratto (mod. F23 o simile) a totale copertura dell'anno di riferimento (anno 2021) ed eventuale successiva documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione o IN ALTERNATIVA fotocopia della eventuale comunicazione del proprietario di adesione alla cedolare secca;
- c) fotocopia delle ricevute di pagamento, anche bancarie, dei canoni d'affitto corrisposti per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, al netto degli oneri accessori (ovvero escluse le spese condominiali, luce, acqua, gas, portierato, etc.) oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell'alloggio, corredata dalla fotocopia della carta d'identità dello stesso, riportante l'ammontare dei canoni di affitto 2021 percepiti al netto degli oneri accessori;
- d) (in caso di separazione) fotocopia della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologazione della separazione consensuale.

### **Art. 7 Esclusioni**

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- c) abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale;
- d) abbia un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado (L.R. 7/2000 art. 31);
- e) prive della documentazione di cui alle lett. a) e b) indicata all'art. 6 del presente Bando;
- f) non sia stata presentata, nei termini di cui all'art. 9 del Bando, la documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, chiesta dall'Ufficio Amministrativo Servizi Sociali.

### **Art. 8 Casi particolari**

1. **Morosità:** nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2021 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario – su modello predisposto dall'Amministrazione - che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo. In assenza di tale dichiarazione, la domanda è nulla e verrà archiviata. Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
3. **Cointestazione:** In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.
4. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari la domanda sarà archiviata. Nel caso in cui il decesso del richiedente intervenga dopo l'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi. In caso di più eredi legittimi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso.

### **Art. 9 Controlli**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale chiederà idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che dovrà essere presentata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio nel frattempo concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

## **Art. 10** **Disposizioni finali – riferimenti normativi – privacy**

Il Comune di Campoformido si riserva comunque la facoltà di modificare i contenuti del presente bando qualora la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o altro Ente competente intervenga con una modifica del Regolamento di esecuzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento:

- alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- alla Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater";
- al Regolamento di attuazione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 approvato con D.P.Reg. n. 66 del 15.04.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679/UE ed utilizzati per le finalità connesse alla domanda depositata anche mediante conferimento di dati alle Amministrazioni Pubbliche competenti.

Ai sensi della L. 214/2011 per i pagamenti di importi pari o superiori a € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, con esclusione di pagamento in contanti.

Ai sensi del Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122", i dati relativi al beneficiario, al contributo erogato e alla Dichiarazione ISEE allegata, saranno trasmessi al SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza) istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Emanuela Visentin, Responsabile dell'Area Demografica e Sociale del Comune di Campoformido.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti rivolgersi all'ufficio dei servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00. ☎ 0432 653535.

Campoformido, 21 marzo 2022

Il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale  
dott.ssa Emanuela Visentin